



# Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano,74  
00196 R O M A  
www.federscherna.lt

**Provvedimento n. 17/26**

**8 Maggio 2026**

## IL GIUDICE SPORTIVO

- Letto il

**Referto Arbitrale:** pervenuto presso questo ufficio in data 4/5/26

**Nei confronti di:** XXXXXXX XXXXXX

**Qualità:** Atleta

**Società di tesseramento:** XXX XXXXXX

**GARA :** Campionati Master Italiani

**Data:** 2 Maggio 2026

**Luogo:** Riccione

- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- Preso atto delle memorie difensive pervenute del termine assegnato con cui sostanzialmente il prevenuto ammette l'evento pur dando una versione più tenue rispetto a quella descritta nel referto arbitrale ma senza riferire alcunchè in ordine al secondo calcio dato alla maschera a fondo pedana;
- Ritenuto che l'infrazione del regolamento e delle condotte comportamentali meritino di essere sanzionate in quanto non rispondenti all'atteggiamento che deve tenersi in gara in conformità alle norme che regolano la materia e dunque in evidente violazione dei doveri dell'atleta;
- Considerato che la condotta, consistita nel ripetuto lancio della maschera e nell'aver sganciato il cavo del rullo senza accompagnarlo costituisce comportamento contrario al regolamento;
- Considerato che il gesto ha costituito potenziale situazione di pericolo per gli altri soggetti presenti e di danno per le strutture;
- Rilevato che non ricorrono ipotesi di recidiva;
- Visti gli artt. 24 e 61 del regolamento di Giustizia  
P.Q.M.
- Commina all'atleta **XXXXXXXX XXXXXXXX** la sanzione della squalifica per 1 ( UNA ) giornata da scontarsi nella qualità di atleta nella specialità spada maschile, in occasione della prima gara utile di calendario federale alla quale l'atleta abbia diritto di partecipare nella stagione in corso, ovvero nella prossima stagione 2026/2027, qualora nella attuale non dovessero esserci ulteriori gare utili disponibili.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G con i dati sensibili oscurati.

Avv. Giovanni Casti